



*Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale*

DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE DEL SISTEMA PAESE

Il Direttore Generale

- VISTO** il R. D. 18 novembre 1923, n. 2440, ed il relativo Regolamento e ss. mm. ii.;
- VISTO** il D.P.R. del 5 gennaio 1967, n.18 e ss. mm. ii.;
- VISTA** la L. 31 dicembre 2009, n. 196, legge di contabilità e finanza pubblica e ss. mm. ii.;
- VISTO** il D.P.R. 19 maggio 2010, n. 95 recante norme sulla riorganizzazione del Ministero degli Affari Esteri, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2016, n. 260, recante attuazione dell'art. 20 della L. 11 agosto 2014, n. 125, nonché altre modifiche all'organizzazione e ai posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
- VISTO** il D.P.R. n. 24 del 23 agosto 2019 di nomina dell'Amb. Enzo Angeloni a Direttore Generale per la promozione del Sistema Paese, registrato alla Corte dei Conti il 12 settembre 2019, reg. 1817, foglio 36137;
- VISTA** la Legge 6 aprile 1977, n. 184 di ratifica ed esecuzione della convenzione sulla protezione attuazione del patrimonio culturale e naturale mondiale, firmata a Parigi il 23.11.1972, in particolare l'art. 6 *"Gli Stati parti si impegnano...a concorrere all'identificazione, alla tutela, alla conservazione e alla valorizzazione del patrimonio culturale... se lo richiedono gli Stati sul cui territorio si trova"*;
- CONSIDERATO** l'obbligo derivante dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 12 (*"La concessione di attuazione sovvenzioni, contributi... e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione e pubblicazione... dei criteri e modalità cui le Amministrazioni stesse devono attenersi"*) e artt. 4,5,6 (Responsabile del Procedimento);
- CONSIDERATE** le Leggi di ratifica degli Accordi Culturali e Protocolli esecutivi in vigore e progressi tra l'Italia e i Paesi esteri aventi ad oggetto anche le collaborazioni in materia di archeologia ed etnografia;
- VISTO** il D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, art. 26 relativo alla pubblicazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni degli atti con i quali sono determinati i criteri e le modalità per la concessione di contributi;
- VISTO** il Decreto del MAECI n. 3513/4165 del 4 agosto 2014 con il quale si istituisce il "Gruppo di Lavoro consultivo per la promozione della cultura e della lingua italiana all'estero" – sezione per le missioni archeologiche (di seguito GdL);
- VISTA** la Legge quadro sulle Missioni Internazionali L. 21 luglio 2016, n. 145, (*Disposizioni concernenti la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali*) e il D.P.C.M. del 26 aprile 2018, in applicazione della citata legge quadro;
- CONSIDERATO** che le missioni archeologiche, etnologiche ed antropologiche italiane all'estero costituiscono un importante e riconosciuto strumento di diplomazia culturale, utile per rafforzare le relazioni bilaterali, contribuire a percorsi di stabilizzazione delle

aree di crisi, favorire processi di pacificazione sostenibili e duraturi e tutelare e valorizzare il patrimonio culturale mondiale;

CONSIDERATE in tale ambito, le attività condotte di concerto con le competenti istanze del MiBACT a sostegno delle suddette missioni archeologiche;

VISTA la necessità di precisare procedure e criteri di assegnazione dei contributi ed altre forme di riconoscimento concessi dal MAECI alle missioni archeologiche all'estero

DECRETA

Art. 1. Ambito di applicazione.

La Direzione Generale per la Promozione del Sistema Paese (di seguito DGSP), Ufficio VI, assegna "Contributi per missioni scientifiche e di ricerche preistoriche, archeologiche, etnologiche ed altre simili o collegate all'estero, ivi compresi interventi di restauro e conservazione del patrimonio archeologico nell'ambito dello stesso programma di ricerca", a valere sulle risorse assegnate al capitolo di bilancio 2619 piano gestionale 6.

Il presente decreto costituisce il quadro giuridico di riferimento per la gestione delle risorse di cui al suddetto capitolo di bilancio, nonché per l'assegnazione ed erogazione dei relativi contributi di cui al precedente capoverso, da effettuare sulla base di un bando annuale che recepisce i dettami del presente Decreto, nell'ambito e nei limiti delle specifiche dotazioni per ogni esercizio finanziario.

Il responsabile delle relative procedure e verifiche, nonché della gestione dello specifico portale archeologia, è il Capo del competente Ufficio VI DGSP.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto del Direttore Generale DGSP n. 4097 del 22/7/2014.

Art. 2. Requisiti soggettivi dei destinatari dei contributi finanziari o istituzionali

I contributi possono essere assegnati ad enti pubblici e persone giuridiche di diritto privato italiani che intendano svolgere le attività di cui all'articolo 1 ed abbiano presentato richiesta ricevibile ai sensi del bando pubblicato annualmente dal suddetto Ufficio.

Tali contributi possono rivestire carattere finanziario o, in alternativa, prendere le forme di un riconoscimento istituzionale.

I progetti, per i quali si richiede contributo ministeriale, per poter essere ritenuti ricevibili e, quindi, inseriti tra quelli da sottoporre a selezione, dovranno prevedere il concorso di più fonti di finanziamento, comunque aggiuntive rispetto a quanto richiesto alla DGSP. Il contributo MAECI, in ogni caso, non potrà essere superiore al 70% della spesa complessiva preventivata nonché, in sede di consuntivo, effettivamente sostenuta.

Le attività non dovranno avere fini di lucro. In caso contrario, i responsabili dei progetti dovranno comunicare all'Ufficio gli eventuali benefici economici e concordarne la destinazione.

Art. 3. Procedure.

a) L'Ufficio VI disciplinerà:

- i requisiti soggettivi dei richiedenti e collegati oneri in capo agli assegnatari;
- la tipologia dei progetti ammissibili, l'arco temporale e l'ambito geografico di svolgimento delle relative attività;
- le spese ammissibili, per il successivo rimborso;
- le modalità e i termini di presentazione della richiesta, dei preventivi di spesa nonché la documentazione a corredo della stessa, da trasmettere attraverso lo specifico portale archeologia <https://archeologia.esteri.it/archeologia>;
- le cause di irricevibilità delle richieste;

- i criteri e gli elementi di valutazione e assegnazione;
- le modalità di comunicazione agli assegnatari;
- le modalità di rendicontazione del progetto da parte del responsabile, nonché di successiva erogazione del contributo da parte MAECI.

b) L'Ufficio VI effettuerà la selezione dei progetti sentito il Gruppo di Lavoro (GdL) istituito con Decreto n. 3513 di cui al preambolo.

c) L'Ufficio VI liquiderà i contributi, comunque in funzione dell'effettiva disponibilità finanziaria del MAECI, subordinatamente alla presentazione del relativo rendiconto, redatto in conformità con le disposizioni previste nel bando. Qualora il rendiconto non risultasse corretto, completo ed esaustivo rispetto ai criteri ivi definiti, ed il responsabile amministrativo della missione non fornisca i richiesti elementi integrativi e correttivi, l'Ufficio si riserva il diritto di non liquidare il contributo, ovvero di liquidarlo in forma decurtata, dandone comunicazione scritta e motivata all'assegnatario.

d) L'Ufficio VI curerà i correlati adempimenti amministrativi e contabili, in particolare nei confronti degli Organi di controllo ed in materia di pubblicità e di trasparenza.

Art. 4. Criteri di valutazione dei progetti.

I criteri e gli elementi di valutazione e assegnazione, di cui al precedente art. 3, saranno pubblicati nel suddetto bando annuale e applicati dall'Ufficio VI, sentito il GdL. Essi riguarderanno:

- le aree prioritarie di intervento della politica estera italiana;
- il parere della rappresentanza diplomatica italiana competente per territorio;
- l'esperienza scientifica del proponente, le sue capacità organizzative, i risultati conseguiti e la regolarità della rendicontazione nel caso di iniziative già beneficiarie di contributi MAECI;
- la capacità di anticipare risorse finanziarie tali da assicurare la realizzazione del progetto, considerando che il MAECI potrà liquidare il contributo concesso solo ad avvenuta rendicontazione delle attività;
- la validità scientifica del progetto;
- l'economicità sotto il profilo dell'efficienza della spesa in relazione ai risultati, valutata attraverso l'esame della documentazione presentata in sede di rendicontazione;
- le attività di formazione offerte al personale locale;
- l'impiego di tecnologie innovative;
- l'adesione a progetti connessi a tematiche di sostenibilità ambientale.

Art. 5. Obblighi di pubblicità, di responsabilità e di trasparenza.

Nessuna forma di responsabilità civile, penale, amministrativa, lavoristica – in caso di infortuni alle persone e/o di danneggiamento dei manufatti e dei siti – nonché di validità dei risultati sotto il profilo scientifico, potrà comunque ricadere sulla DGSP, bensì sull'assegnatario.

L'Ufficio VI curerà l'aggiornamento del sito web del MAECI per quanto attiene alla pubblicazione delle procedure e dei criteri che presiedono alla gestione del capitolo di competenza, nonché ai prescritti obblighi in materia di trasparenza.

6 FEB 2020

*Il Direttore Generale
Amb. Enzo Angeloni*

